



Legge 3 marzo 1993 n. 35 (pubblicata il 12 marzo 1993)

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA UNICA

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 3 marzo 1993.

Art. 1

A decorrere dal 1° aprile 1993 all'Istituto di Credito Sammarinese è affidata la gestione del servizio di Tesoreria dello Stato, delle Aziende Autonome, dell'I.S.S. e dell'Università degli Studi, secondo le modalità previste dalle leggi e regolamenti in vigore in materia di contabilità, nonchè dalla presente legge.

Art. 2

Ai fini della concreta attuazione del trasferimento di competenze e responsabilità di cui al precedente art. 1, il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare con l'I.C.S. una Convenzione di Tesoreria Unica, preventivamente concordata con tutti gli Enti pubblici interessati, la cui durata non sia inferiore al triennio, con possibilità di tacito rinnovo, salvo disdetta con preavviso di almeno un anno.

Art. 3

Senza pregiudizio di quanto stabilito dall'art. 87 della Legge 9 novembre 1979 n. 70, la vigilanza ed il controllo della regolarità della gestione del servizio di Tesoreria Unica sono affidati all'Ispettorato per il Credito e le Valute ed al Consiglio Sindacale dell'I.C.S..

Entro il trimestre successivo alla chiusura annuale dell'esercizio finanziario, l'I.C.S. è in ogni caso tenuto a presentare al Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, alla Commissione del Bilancio ed ai Collegi Sindacali dei singoli Enti pubblici interessati il rendiconto annuale delle entrate e delle uscite effettuate per conto dello Stato e degli Enti del settore pubblico allargato, accompagnato da analitica relazione illustrativa e parere di conformità dell'Ispettorato per il Credito e le Valute e del Collegio Sindacale dell'I.C.S.

Art. 4

Il Congresso di Stato è altresì autorizzato a convenzionarsi con l'I.C.S., con le modalità di cui al precedente art. 2, per affidare a quest'ultimo la gestione del servizio di esattoria per conto dello Stato e degli altri Enti del settore pubblico allargato.

In attesa di tale Convenzione, l'I.C.S. subentra comunque, a tutti gli effetti, alla Tesoreria di Stato per l'espletamento delle incombenze di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 4 marzo 1993/1692 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Romeo Morri - Marino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari